

ACMM - ASSOCIAZIONE CENTRO-MASTERMIND APS - Registro Regionale delle Associazioni APS PSTV0209
31033 Castelfranco Veneto (tv) - via Romagna,38 - email: info@centromastermind.it
Cod.fiscale: 90018100264 - PEC : asscentromastermind@pec.it

STATUTO

1

Articolo 1 - Denominazione -

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato APS associazione di promozione sociale volto alla formazione, istruzione, informazione, promozione e divulgazione di argomenti, temi e ricerche inerenti lo sviluppo e le risorse della persona, intesa come soggetto singolo o gruppo. L'Associazione viene denominata "ASSOCIAZIONE CENTRO-MASTERMIND APS", in forma sintetica ACMM - APS. Assume forma giuridica di Associazione non riconosciuta attraverso iscrizione al registro delle associazioni APS della Regione Veneto (iscrizione n. PSTV0209), è apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede principale in CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) IN VIA ROMAGNA ,38. Può istituire sedi staccate nella stessa città e in altre città del Veneto, mediante delibera del Consiglio Direttivo. Le sedi staccate avranno un responsabile referente nominato dal Consiglio Direttivo. La sede sociale principale potrà essere trasferita all'interno del Comune di Castelfranco Veneto (TV) e in altri territori, con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti variazioni nello statuto.

Spetta ancora al Consiglio Direttivo gestire il trasferimento della sede sociale principale in Comune diverso da quello indicato al primo comma. Quest'ultima decisione sarà portata alla ratifica dell'Assemblea dei soci nella prima convocazione utile. Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Durata -

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - Finalità –

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue il fine principale del benessere fisico, psicologico, sociale, umano e lo sviluppo civile, culturale e artistico del singolo e dei gruppi, estendendo la propria ricerca nei campi dell'etica e delle scienze, favorendo l'integrazione delle discipline e la conoscenza dell'uomo in tutti i suoi aspetti, compresa la capacità di espressione artistica.

E' aconfessionale, apartitica, non ha carattere politico, opera esclusivamente per il fine del benessere della persona e della solidarietà sociale.

Essa si attiene ai principi dell'assenza di fini di lucro, della democraticità della struttura e della elettività delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Articolo 4 - Attività –

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- attività prevista alla lettera h) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- attività prevista alla lettera i) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

• attività prevista alla lettera u) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione persegue i propri fini e realizza le proprie attività attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- offrire spazio ed opportunità a persone capaci di sviluppare e accrescere il benessere di chi è interessato e lo richiede in modo soggettivo, di gruppo o sociale;
- creare attività sociali, educative, culturali e anche conviviali al fine di far crescere e migliorare il benessere fra i soci;
- avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- supporto educativo, psicologico, sociale, umano, civile, culturale del singolo e dei gruppi;
- progettazione, elaborazione e divulgazione di iniziative di ricerca scientifica nel campo del benessere psicofisico e sociale;
- promozione e partecipazione, produzione e divulgazione di progetti di ricerca in ogni ambito, finalizzati alla tutela del benessere psicofisico e sociale della persona;
- sviluppo di ricerche scientifiche ed umanistiche che favoriscano il benessere della persona e dei gruppi in tutti gli ambiti dello scibile umano, finalizzate ad armonizzare uno sviluppo sano dell'individuo in ogni suo aspetto;
- diffusione e informazione scientifica, divulgativa, con supporto operativo e logistico, sui temi che riguardano lo sviluppo delle risorse positive del singolo e del gruppo;
- promozione e cura, in modo diretto e/o indiretto, della pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, bibliografie, anche per mezzo di strumenti telematici, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- individuazione e utilizzo degli strumenti utili al raggiungimento degli scopi sociali, quali in particolare la ricerca della collaborazione con Istituzioni Pubbliche e/o Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e con compartecipazione con altre associazioni, aventi scopi complementari o connessi ai propri;
- svolgimento di manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, corsi, seminari e ogni altra attività utile al raggiungimento e alla diffusione dei propri obiettivi formativi, culturali e sociali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.
Articolo 5 - Ammissione Soci –

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

A solo scopo organizzativo e nel pieno rispetto dei principi di democraticità e di parità dei diritti, i SOCI possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

- a) Ordinari, interessati e motivati al raggiungimento dei fini statutari, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea.
 - b) Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
 - c) Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
 - d) Soci Minorenni, previo consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà; non possono votare le decisioni dell'assemblea e non possono assumere cariche.
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati -

Gli associati, in regola col pagamento della quota associativa annuale godono dei seguenti diritti:

- partecipare ad attività ed iniziative promosse dall'Associazione;
- godere dei servizi erogati dall'Associazione;
- eleggere le cariche associative e candidarsi ad esse, se maggiorenni, dopo sei mesi dall'iscrizione nel libro degli associati;
- partecipare all'assemblea, con diritto di voto se maggiorenni;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione;
- ricevere il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate in nome e per conto dell'Associazione e/o in ogni caso per lo svolgimento di attività o incarichi istituzionali ricevuti dagli Organi Direttivi;
- godere dell'assicurazione individuale, stipulata per i soci volontari dall'Associazione;
- diritto di recesso mediante comunicazione scritta all'assemblea;

Tutti i soci devono rispettare i seguenti obblighi:

- svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito;
- rispettare i principi di correttezza, solidarietà, buona fede, onestà, probità e rigore morale;
- osservare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e degli atti deliberati dagli organi dell'Associazione;
- essere in regola con la quota associativa.

Articolo 7 – Volontariato ed attività di volontariato –

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 8 – Recesso ed esclusione dell'associato -

La qualità di socio si perde per: recesso, decadenza, esclusione, causa di morte, mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti.

- Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- Decade automaticamente il socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale, entro il termine fissato dal regolamento interno.
- L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio danneggi moralmente e materialmente l'Associazione, sia causa di disordini e dissidi tra i soci, compia atti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi, che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- L'esclusione è deliberata dall'assemblea con delibera motivata; comunicata al socio escluso a mezzo raccomandata A/R oppure attraverso posta elettronica o certificata.
- Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.
- Il contributo o quota associativa non è rivalutabile ed è nominale, riferito alla persona fisica che l'ha versato e quindi non è trasmissibile ad altro associato.

Articolo 9 - Organi sociali -

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo (eventuale);
- l'organo di revisione (eventuale);

Inoltre l'associazione può istituire COMITATI INTERNI e il COMITATO SCIENTIFICO.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 10 - Assemblea dei soci -

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati: le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante ed è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa. Ciascun associato può rappresentare con delega, sino ad un massimo di due associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 11 – Compiti dell'assemblea -

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo e degli organi eventuali previsti all'art.15 e 16 del presente statuto;

5

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 12 – validità assemblee –

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Sono ammesse fino a due deleghe per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo -

La gestione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari variabile da tre a cinque membri. L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo, determinandone di volta in volta il numero dei componenti. Il consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il vice presidente e le altre cariche.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati e ciascuno di essi può candidarsi nel rispetto delle norme stabilite con apposito regolamento interno.

L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio decada dall'incarico, è compito del Consiglio Direttivo provvedere a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci subentranti, secondo il criterio appena citato.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina, alla scadenza naturale del Consiglio.

Però nel caso in cui, anche in fasi successive, decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari. Per essere considerato valido, il giustificato motivo deve essere fatto pervenire per iscritto o per via telematica prima della riunione del Consiglio.

Ogni variazione nella composizione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all'Assemblea alla prima riunione utile.

6

Per assicurare continuità all'attività dell'Associazione, alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà partecipare, senza diritto di voto, l'ultimo Presidente uscente (Past President).

Al Consiglio Direttivo spettano le seguenti funzioni:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- coordina l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'Assemblea, individuando le modalità operative e promuovendo ogni iniziativa ritenuta necessaria per il conseguimento degli scopi sociali;
- elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- predispone lo schema di bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- redige entro il 30 novembre il bilancio preventivo;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- predispone la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- predispone il regolamento interno, e le eventuali modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e su eventuali esenzioni dal pagamento della quota associativa;
- determina la quota associativa annuale e i tempi entro i quali va versata;
- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci;
- delibera l'assunzione di eventuale personale dipendente;
- vigila sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- istituisce Comitati interni, Sezioni territoriali, conformemente a quanto stabilito nel regolamento interno;
- promuove raccolte di fondi;
- pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, dandogliene comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R oppure posta telematica o certificata.
- delibera su ogni altra materia, che non sia demandata ad altro Organo Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano in termini di appartenenza all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale della collaborazione di soci competenti negli ambiti di intervento specifici.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta scritta.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario dell'Associazione, o in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti. È in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Inoltre il Consiglio Direttivo può nominare il COMITATO SCIENTIFICO (vedi articolo 18 dello statuto) per la realizzazione delle attività di rilevante livello culturale e scientifico, esso è composto da tre o più membri, interni o esterni all'Associazione, scelti in base a comprovata competenza e riconosciuto valore nelle specifiche discipline.

Compito del Comitato Scientifico è valutare i progetti e gli elaborati prodotti, dare indicazioni operative e vigilare sulla correttezza dei lavori.

Articolo 14- Presidente -

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto per un massimo di 2 mandati consecutivi.

In particolare, compete al Presidente:

- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio;
- coordinare le attività dell'Associazione;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

Per tutti i casi di indisponibilità, per assenza o per qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 15 - Organo di controllo (eventuale)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - Organo di Revisione legale dei conti (eventuale)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 17 - Comitati interni -

Per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione, potranno essere costituiti uno o più Comitati interni, operanti in specifici ambiti di attività, con funzioni consultive e di collaborazione con il Consiglio Direttivo.

Costituzione, funzionamento e attività dei Comitati interni sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 18 – Comitato scientifico -

Il Consiglio Direttivo può nominare il COMITATO SCIENTIFICO per la realizzazione delle attività di rilevante livello culturale e scientifico, esso è composto da tre o più membri, interni o esterni all'Associazione, scelti in base a comprovata competenza e riconosciuto valore nelle specifiche discipline.

Compito del Comitato Scientifico è valutare i progetti e gli elaborati prodotti, dare indicazioni operative e vigilare sulla correttezza dei lavori.

Articolo 19 - Risorse economiche -

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione degli utili –

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste

Articolo 21 - Bilancio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci e viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo può redigere il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'Associazione.

Articolo 22 - Libri sociali –

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente con richiesta scritta o verbale e visionati in presenza del segretario.

Articolo 23- Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio -

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25 – Disposizioni finali -

Disposizioni Generali per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 26 – Norma transitoria -

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Castelfranco Veneto, 20 Dicembre 2019

LA PRESIDENZA

FABIOLA SCARPETA



Il primo statuto è stato redatto il 21- 12- 2012 e registrato all'agenzia entrate, è anche in sede regionale, INOLTRE IN DATA 15 MAGGIO 2020 è stato portato agli uffici competenti della regione lo statuto con le nuove modifiche (vedi assemblea del 3 febbraio 2020) , che è già stato registrato in data 13 – 02- 2020 alla agenzia delle entrate di Montebelluna TV, qui sotto la ricevuta della consegna avvenuta rilasciata dall'ufficio regionale.

5315 MAG. 2020



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ACMM : "CENTRO-MASTERMIND-APS"- C.F. 90018100264

REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI APS PSTV0209

VIA ROMAGNA, 38 - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

E-MAIL: INFO@CENTROMASTERMIND.IT

Per il verbale

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 3 febbraio 2020, alle ore 19.00, presso la sede dell'associazione in via Romagna n. 38, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione di Promozione sociale "Centro-Mastermind" APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"**.

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea Fabiola Scarpetta e quale Verbalizzante Cesia Polloni.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampio confronto, l'assemblea all'unanimità, delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di: